

Comune di SCANSANO

(Provincia di GROSSETO)

RINNOVAZIONE DELLA CARTA DI IDENTITÀ

IL SINDACO

Visto l'art. 3 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

Visto l'art. 290, ultimo comma, del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico sopra citato, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 1, commi 9 e 10, e art. 3, comma 11, come sostituito dall'art. 1, comma 11, della Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visti gli artt. 35 e 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

RICORDA CHE

1) La carta di identità ha validità di:

- **DIECI ANNI**, se rilasciata a far data dal 26 giugno 2008.
- **CINQUE ANNI**, se rilasciata prima del 26 giugno 2008.

I possessori di carta di identità che compie la scadenza dei **CINQUE ANNI** a far data dal 26 giugno 2008, potranno ottenere la convalida della validità ai **DIECI ANNI** presentandola, direttamente o tramite altra persona, all'Ufficio anagrafe del Comune.

2) I possessori di carta d'identità scaduta non possono servirsene se non provvedono alla rinnovazione o alla convalida della validità, richiedendola all'Ufficio anagrafe del Comune.

3) La carta d'identità può essere rinnovata a decorrere **dal 180° giorno precedente** la data di scadenza e, sulla stessa, può essere indicato, a richiesta, lo stato civile.

4) La carta di identità può sostituire la presentazione della certificazione dei dati in essa contenuti, attraverso la presentazione di fotocopia non autenticata del documento medesimo.

5) La fotocopia non autenticata della carta di identità può essere allegata alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e alle istanze dirette alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di Pubblico Servizio in sostituzione dell'autenticazione della firma.

Dalla residenza comunale, li 1° gennaio 2010



IL SINDACO
MORINI Marzio Flavio